

COMUNE DI MODUGNO
(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Al Segretario Gen. / Responsabile del Servizio

RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Artt. 32 - 38
D.Lgs. 30 Giugno 2022 n. 105

La/il sottoscritta/o RANIERI DELLINO SOFIA dipendente dell'Ente: **COMUNE DI MODUGNO**
☒ a tempo indeterminato
☐ a tempo determinato
inquadrate nella categoria D, profilo professionale D7 presso il Servizio 8

CHIEDE

di assentarsi dal servizio dal al a titolo di congedo parentale, con il seguente trattamento economico ²:

☒ al 100%

☐ al 30%

☐ senza diritto a retribuzione

secondo quanto previsto dall'art. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001 e dal successivo D.Lgs. 30 Giugno 2022 n. 105

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione sono previste le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 nonché la decadenza dai benefici ottenuti in base a dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- ☒ che il proprio figlio SANAKE GABRIELE ha un'età inferiore a 12 anni essendo nato il 19/02/2016
☐ che il proprio figlio ha un'età da tre a 12 anni essendo nato il
ed in tale ultimo caso:
☐ dichiara che il proprio reddito individuale presunto con riferimento all'anno in corso non è superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione ed è di
☐ si impegna a presentare, alla scadenza del termine previsto per la denuncia dei redditi, ai fini degli eventuali conguagli attivi o passivi, una comunicazione definitiva circa i redditi personali effettivamente conseguiti

PARTE DA UTILIZZARE IN CASO DI ADOZIONE/AFFIDAMENTO PREADOTTIVO:

DICHIARA

che il/la minore, SANAKE GABRIELE
(nome e cognome)

cittadino/a italiano/a ☒

cittadino/a straniero/a ☐

è nato/a il 19/2/16 ed ha fatto il suo ingresso nella famiglia in adozione/affidamento preadottivo il 31/05/23 come disposto dal provvedimento di adozione/affidamento preadottivo nr. 2675 del 19/01/23 rilasciato dal Tribunale di BARI

DICHIARA INOLTRE

- ☒ di non aver mai usufruito di periodi di astensione facoltativa dal lavoro presso nessun datore di lavoro pubblico o privato con riferimento al figlio di cui sopra;
☐ di aver usufruito di tale astensione facoltativa dal lavoro presso l'Ente o altro/i datore/i di lavoro ed in tale ultimo caso per un totale di giorni presso la Ditta/Ente con sede in via/piazza n. e con riferimento al figlio di cui sopra;
☒ che l'altro genitore (nome e cognome) non ha mai usufruito di tale congedo in relazione al figlio di cui sopra presso nessun datore di lavoro pubblico o privato;
☐ che l'altro genitore (.....) ha usufruito di congedo a titolo di astensione facoltativa per un totale di giorni con riferimento al figlio di cui sopra, presso la Ditta/Ente con sede in via/piazza n.

Si impegna a fornire, in caso di successivo controllo su quanto sopra dichiarato, ulteriori dati richiesti oppure a presentare idonea documentazione integrativa in caso di dati non certificabili da parte di Pubbliche Amministrazioni.

DATA 31/05/2023

Sofia Ranieri Dellino **FIRMA**

PARTE DA UTILIZZARE IN CASO DI BAMBINO CON HANDICAP GRAVE FINO A TRE ANNI DI ETÀ:

Il sottoscritto, in quanto genitore, naturale/adottivo/affidatario di:

....., nato/a, li, portatore di handicap grave come

da copia autentica, allegata, della certificazione rilasciata dalla Commissione medica permanente della A.S.L.

CHIEDE

- ☐ di usufruire del prolungamento del periodo di astensione facoltativa, con diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
- ☐ (in alternativa) di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;

A tal fine allega:

- ☐ copia autentica della certificazione rilasciata dalla Commissione medica permanente della A.S.L. attestante la situazione di gravità dell'handicap, accertata ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L. n. 104/1992;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzato, pubblico o privato;

Contestualmente, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modificazioni della situazione di fatto rispetto a quanto dichiarato.

FIRMA

.....

DATA

Visti gli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001;

Vista la richiesta del/della dipendente, firmata in mia presenza ovvero pervenuta unitamente a copia di un documento di identità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D.Lgs. 30 Giugno 2022 n. 105

prendo atto dell'assenza del/della dipendente per la causale e il periodo sopra indicati.

VISTO

IL SEGRETARIO GEN. / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Data

Il presente modulo dovrà essere inviato al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti.

(1) N.B. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001 il genitore è tenuto ad effettuare la richiesta con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di inizio dell'astensione, salvo casi di oggettiva impossibilità. In tal caso il termine di preavviso è ridotto a 48 ore prima dell'inizio del congedo.

(2) Trattamento economico in caso di figlio naturale fino all'età di 12 anni: 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, entro il dodicesimo anno di vita del bambino; alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta una retribuzione al 30% per periodi di congedo parentale di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta una retribuzione al 30% per periodi di congedo parentale di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo parentale retribuito al 30% della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo retribuito al 30% complessivo tra i genitori di 9 mesi fino al dodicesimo anno di vita del bambino; al genitore solo, degli 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, 9 mesi sono retribuiti al 30%; per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi retribuiti al 30% per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuto, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), il 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2.5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, si rinvia alle circolari INPS n. 33 del 17/2/2004, n. 3066 del 4/8/2022, n. 3096 del 6/8/2022.

Cognome **SAMAKE**
 Nome **GABRIELE**
 nato il **19-02-2016**
 all'età di **22** anni **P. 1 S. A 2016**
 a **BARI (BA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PALO DEL COLLE (BA)**
 Via **FORGES DAVANZATI 65/1**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **100**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Azzurri**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare
PALO DEL COLLE
 Imprinta del datario
 Indice quinquennale
07-09-2021

NON VALIDA PER L'ESPATRIO

Scadenza : 19-02-2027
 Diritti : 5,49

AY 6172515



1775-11-000-0000

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 PALO DEL COLLE
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AY 6172515
 DI
 SAMAKE GABRIELE



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

Via Antonino Scopelliti n. 8
Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607- 080/5743169
sito web: <http://www.tribunaleperiminorennidibari.it>

N. 53/2021 A.

Cron. 2670/23

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) dr. Riccardo Greco | Presidente rel. |
| 2) dr.ssa Celeste Calvanese | Giudice |
| 3) dr.ssa Maria Vurchio | Giudice onoraria |
| 4) dr. Nicola Tullo | Giudice onorario |

Letti gli atti relativi al minore SAMAKE Gabriele, nato a Bari il 19 febbraio 2016;
rilevato

- che con decreto del 5 aprile 2023 questo T.M. ha autorizzato i signori Ranieri Dellino Sofia e Di Mauro Nicola a incontrare il minore così disponendo *“autorizza i coniugi Ranieri Dellino Sofia e Di Mauro Nicola ad incontrare il minore Samake Gabriele sia presso la comunità a cui è affidato sia al di fuori di questa rimettendo al responsabile della comunità di stabilire le modalità degli incontri con i coniugi ... adottando ogni iniziativa idonea a far sì che questa prima fase di reciproca conoscenza si svolga con la necessaria gradualità e nel pieno rispetto delle esigenze del minore”*;
- che l'autorizzazione ha avuto come presupposto la dichiarazione di adottabilità del minore pronunciata con sentenza del 10 novembre 2021, ma pure la constatazione di pregressi fallimenti nella selezione di coppie affidatarie, laddove la disponibilità dei coniugi Ranieri Dellino Sofia e Di Mauro Nicola, veniva apprezzata positivamente per la matura consapevolezza della coppia circa il bisogno accuditivo che deriva anche in relazione ai deficit di Samake e la rappresentazione di una proiezione futura possibile circa una stabilizzazione dell'accoglienza;
- che in ragione di ciò veniva superata l'assenza di una domanda di adozione della coppia, che seppure indicativa di un bisogno di riflessione ulteriore, non impediva che emergesse la positività di un'accoglienza anche temporanea presso una famiglia come intervento utile a consentire al minore di sperimentarsi nelle relazioni empatiche con soggetti accudenti;
- che di fatto i coniugi Ranieri Dellino – Di Mauro hanno manifestato un'accresciuta disponibilità, avanzando istanza di affidamento
- che a seguito di informazioni assunte per le vie brevi con contatti diretti presso la Comunità, il percorso di accoglienza si è dimostrato fin qui positivo e concretamente efficace è stata la capacità accuditiva della coppia, rilevandosi solo dal tutore, con apposita comunicazione inviata via mail, la necessità che Gabriele sia preservato da fascinazioni estemporanee giacchè egli è immediatamente propenso a investire

emotivamente nella prospettiva di una relazione di attaccamento di modo che, nella eventualità di una successiva perdita, incorrerebbe in un effetto particolarmente devastante del suo equilibrio;

ritenuto dunque,

- che da un lato è importante corrispondere positivamente alla istanza di affidamento formulata dalla coppia, individuando in questa un passaggio importante della consapevolezza accuditiva e della scelta di una progressiva stabilizzazione delle relazioni;
- che d'altra parte l'opportunità che oggi può cogliere Gabriele va fatta corrispondere a una scelta sempre più ponderata della coppia attraverso un percorso di avvicinamento che le consenta di sperimentare le fragilità del minore e le difficoltà accuditive che vi si collegano, e di valutare le proprie risorse rispetto ai bisogni per contrastare gli inevitabili momenti di difficoltà con una strutturazione delle capacità responsive;
- che le due esigenze possono trovare modalità di esecuzione che concilino le aspettative convergenti del minore e della coppia e con esse la necessità di arricchimento di quest'ultima nell'individuazione di strategie comunicative che le permettano di affrontare le difficoltà dell'affidamento;
- che in particolare può essere fin d'ora disposto un provvedimento di affido che formalizzando il ruolo accuditivo della coppia, dia certezza a questa e al minore su di un'idea progettuale che vuole assicurare stabilità alle relazioni fra loro, ma al contempo ne sposta l'efficacia, in termini di reale trasferimento del minore in famiglia e di inizio della convivenza durevole, a una certa data, utile a garantire nel frattempo la sperimentazione di incontri dentro e fuori la comunità, con permanenze sempre più lunghe e continuative presso la coppia, garantendo l'osservazione dei responsabili della comunità e dello psicologo interno;

P.Q.M.
Il tribunale

Visti gli artt. 2, 10 della legge n. 184/83, così provvede:

1. Affida il minore Samake Gabriele ai coniugi Ranieri Dellino Sofia e Di Mauro Nicola, a far data dal 31 maggio 2023, riconoscendo agli stessi i diritti conseguenziali relativi alla corresponsione di assegni familiari e alle prestazioni previdenziali inerenti il minore, nonché agli ulteriori benefici previsti dall'art. 80 della legge 184/198
2. Dispone che nelle more del trasferimento del minore nella famiglia degli affidatari e dell'inizio della convivenza continuativa con gli stessi, il minore possa incontrare gli affidatari in uscite libere dalla comunità ogni fine settimana dalle ore 15,00 del pomeriggio del venerdì fino alle ore 9,00 del lunedì successivo, nonché nei giorni festivi del 25 aprile e del 1 maggio, autorizzando fin d'ora gli affidatari, nel caso di viaggi in Italia o all'estero già programmati di portare con sé il minore, previa semplice comunicazione ai responsabili della Comunità e indicazione delle date di partenza e di rientro;
3. Dispone che nello stesso tempo intercorrente fino all'efficacia dell'affidamento, gli affidatari incontrino il minore, oltre che nei giorni di cui al punto che precede, anche in giorni infrasettimanali in comunità e sotto l'osservazione dei responsabili della comunità stessa e dello psicologo interno, in funzione di sostegno delle capacità accuditive della coppia nella ricerca di strategie utili a superare le condizioni di



difficoltà di Gabriele e a intercettare il bisogno di attaccamento canalizzandolo in una relazione adeguata ai bisogni e contenitiva di attaccamenti impulsivi;

Manda la cancelleria per la comunicazione al p.m. e la notifica - col mezzo più urgente - ai coniugi sopra indicati, al tutore e al responsabile della comunità;

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 aprile 2023

Il Presidente est.

Riccardo Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, li **21 APR. 2023**

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Daniele Mandracchia

